

*L'attestazione del piano non può essere sostituita quando sia
inidonea allo scopo*

Tribunale di Rovigo, 20 marzo 2015. Presidente D'Amico. Relatore Martinelli.

**Concordato preventivo - Attestazione - Sostituzione -
Inammissibilità**

L'attestazione del piano concordatario, nella sua forma idonea ad assolvere lo scopo previsto dalla legge, deve essere depositata al momento della domanda di concordato ed il disposto di cui all'articolo 162, comma 1, L.F. deve essere interpretato nel senso che il tribunale possa consentire esclusivamente una integrazione del piano e la produzione di nuovi documenti, ma non la sostituzione di una attestazione che si sia rivelata ab origine inidonea. La possibilità, prevista dall'articolo 175 L.F., di modifica della proposta fino al momento della votazione, non depone in senso contrario a quanto affermato perché in tal caso il deposito di una nuova attestazione si rende necessario come conseguenza della modifica della proposta.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Decreto

La società "L. Loris. s.r.l." in liquidazione, con sede a Badia Polesine (Rovigo), via *, ha depositato il 16 febbraio 2015 la proposta concordataria, quantunque il termine concesso dal Tribunale, scadesse il 14 febbraio 2015.

Il Tribunale ha instaurato il contraddittorio, ai sensi dell'art. 162 l.f., poiché ha accertato (oltre a porre in dubbio l'applicabilità alla disciplina de qua dell'art. 155 c.p.c.):

- a) la mancanza di attestazione di cui al penultimo ultimo comma dell'art. 160 l.f., tale da consentire e giustificare la degradazione dei creditori privilegiati;
- b) la mancanza di indicazione se – come sembra desumersi dal fatto che all'attivo si considerano i canoni di affitto fino al 2017 – il bene immobile venga posto in vendita nel 2017, ovvero immediatamente dopo il decreto di omologazione;
- c) la mancanza di classazione, nonostante nel piano siano indicati creditori chirografari e creditori privilegiati degradati, con evidente distonia di interessi e natura del credito;
- d) la mancanza nella relazione giurata di attestazione della veridicità dei dati aziendali, ovvero della correttezza della tenuta della contabilità (a p. 3 il dr. V. afferma esattamente il contrario).

Alla udienza del 12 marzo 2015 il ricorrente ha puntualmente rilevato, in relazione alle contestazioni mosse dal Tribunale:

- a) la natura meramente ordinatoria del termine assegnato dal Tribunale per il deposito della proposta concordataria e dei documenti ed, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 155 l.f.;

b) la immediata messa in vendita del compendio immobiliare e la indicazione del termine di tre anni solo quale verosimile prospettiva di realizzo, data la situazione di difficoltà del settore immobiliare, senza alcun collegamento con il contratto di locazione;

c) la mancanza di necessità della attestazione e classazione, poiché nel piano sono stati erroneamente indicati come creditori privilegiati coloro che vantano un diritto di prelazione sui beni del socio Levio Loris (non inclusi nella proposta concordataria), mentre i reali creditori prelazionari (Banca del Centroveneto, L.M., A.F. Petroli e B.G., per complessivi € 650.000,00) vantano diritti di credito per un valore inferiore a quello del compendio immobiliare (stimato in € 1.200.000,00);

d) il deposito di una relazione integrativa esplicitante le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali.

Sulla scorta di tali considerazioni ha chiesto l'ammissione alla procedura concordataria o, in subordine, la concessione di un termine per la integrazione al piano e la produzione di nuovi documenti.

Alla udienza del 12 marzo 2015, il Commissario giudiziale ha depositato una memoria – sui cui contenuti è stato instaurato il contraddittorio tra le parti – nella quale ha ulteriormente rilevato:

a) la mancanza della inclusione nell'attivo patrimoniale degli autoveicoli, sottoposti a sequestro conservativo da parte del Tribunale di Padova;

b) la mancata considerazione del piano delle osservazioni fatte dall'ing. E. M. – nominato dal Tribunale quale perito del commissario – in relazione al reale valore dei cespiti mobiliari (stimati dalla ricorrente in € 1.500.000,00), sulla base del rilievo che si tratta di attrezzature situate all'interno di immobili di proprietà di terzi non rientranti nella proposta concordataria e oggetto di esecuzione immobiliare, il cui valore sarebbe pressoché azzerato nell'ipotesi di necessità di rimozione e non acquisto da parte dell'aggiudicatario dei predetti beni immobili;

c) la incongruenza dell'importo indicato per il capannone oggetto di vendita nella proposta concordataria (€ 1.200.000,00), data la previsione contrattuale di un diritto di opzione di acquisto da parte della affittuaria con detrazione dei canoni di affitto versati medio tempore;

e) l'errata indicazione (rectius omissione) di ulteriori ipoteche iscritte sull'immobile oggetto di vendita nella proposta (Cassa di Risparmio del Veneto per € 293.834,21 e per € 673.818,58, ipoteche iscritte il 27 gennaio 2012);

f) la mancata previsione di un fondo rischi nell'ipotesi di esito negativo dei giudizi pendenti (uno dei quali per € 913.848,25);

g) la mancata previsione di accantonamenti per gli interventi sull'immobile che la L.L. s.r.l. si è impegnata ad eseguire nel contratto di locazione;

h) le gravi lacune della attestazione, alla luce del fatto che l'attestatore non ha verificato la correttezza della tenuta della contabilità e non ha effettuato i controlli esterni necessari (come evincibile dal fatto che ha ricevuto l'elenco dei creditori in data 5 febbraio 2015 e ha redatto la relazione il 13 febbraio 2015 e dalla circostanza che non ha fatto alcun cenno sul punto nella relazione), sintomaticamente emergenti dalla circostanza che egli ha confermato il debito nei confronti della "A.F. Petroli s.p.a." in € 17.280,73 come riportato nella contabilità, allorché non solo la proposta quantificò il debito in € 70.000,00 (pari al valore della iscrizione ipotecaria), ma soprattutto il commissario abbia accertato

corrispondere ad € 49.664,01, in virtù di quanto dichiarato dallo stesso creditore (evidentemente non interpellato dall'attestatore).

* * *

Rileva, in primo luogo, il Tribunale – pur dandosi atto della condivisione della tesi circa l'applicabilità anche al procedimento de quo dell'art. 155 c.p.c., quale norma di carattere generale procedimentale - come la attestazione non sia idonea allo scopo, poiché non ha attestato la veridicità dei dati aziendali.

Sul punto non pare possa dubitarsi del fatto che solo una attestazione che muova da un oggettivo riscontro di veridicità e correttezza dei dati aziendali, in guisa da consentire una valutazione prognostica favorevole di fattibilità del piano, possa essere considerata dal Tribunale funzionale ad un vaglio di ammissibilità.

Il giudizio rimesso all'attestatore – ausiliario giudiziale, sebbene nominato dal debitore – non può prescindere da appurati riscontri esterni (il cui accertamento a campione è per lo più ammesso dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria solo allorché sia altamente rappresentativo), che, nel caso di specie, mancano.

Non solo l'omissione è emersa indiscutibilmente dai rilievi del Commissario – ai quali si rimanda – ma è stata ammessa dall'attestatore. Ne si ritiene la attestazione possa essere sostituita dopo il deposito della proposta (cfr. Tribunale di Venezia 8 maggio 2014 in www.ilcaso.it); sebbene non vi sia unanimità di interpretazioni, infatti, deve ritenersi che l'art. 162 l.f. abbia posto chiari confini: è possibile solo una integrazione del piano e la produzione di nuovi documenti.

Posto, dunque, che la attestazione non costituisce il piano – ma per così dire ne rappresenta la certificazione – né rientra tra i documenti di cui all'art. 161 l.f. (ma a ben vedere neppure è un documento in senso stretto), si deve ritenere che non sia possibile sostituire la attestazione.

Per altro, la possibilità di modificazione della proposta fino al momento della votazione (art. 175 l.f.), non fornisce alcun elemento di ausilio ad una diversa interpretazione, poiché in tali casi sarà necessaria una modifica anche della attestazione, con ciò non escludendosi la necessaria e doverosa presenza già dal deposito della originaria proposta.

Se la modifica fosse possibile già in una fase antecedente alla ammissione (nell'ipotesi di vizio della stessa tale da determinare la dichiarazione di inammissibilità) il legislatore avrebbe inutilmente concesso la possibilità di apportare delle integrazioni (che letteralmente presuppongono una proposta di per sé ammissibile, poiché diversamente non si tratterebbe di integrazione, ma di sostituzione), essendo tale facoltà già insita nel potere di modificazione di cui all'art. 175 l.f.

L'art. 161, III comma l.f. suffraga quanto affermato, poiché prevede la doverosa predisposizione di una nuova relazione allorché siano portate modifiche sostanziali alla proposta al piano (mentre non è prevista alcuna possibilità di modifica della attestazione).

Per tale ragione la domanda è inammissibile; impregiudicati gli ulteriori rilievi effettuati dal Commissario e che imporrebbero una modificazione (e non una mera integrazione) del piano concordatario, viste le lacune ed omissioni contenute, tra le quali la più grave appare senza dubbio l'errata indicazione di tutti i creditori privilegiati con verifica della eventuale necessità di degradazione in parte dei loro crediti (e conseguentemente obbligo di classazione e redazione di apposita relazione di asseverazione sul punto), nonché l'omessa previsione della immediata liquidazione

dell'immobile successivamente alla omologazione, data la assenza di previsione nel piano e la durata del contratto di affitto (fino al 2026).

Si rileva, ad abundantiam, come parte della giurisprudenza abbia altresì ritenuto inammissibile un concordato – come quello in oggetto – basato su un contratto di affitto di azienda ove il canone di affitto sia decurtato dal pagamento del prezzo, per violazione dell'art. 182 l.f. che impone la regola della competitività (cfr. Tribunale di Milano, 12 giugno 2014 in www.ilcaso.it); anche diversamente opinando, non vi è dubbio che i valori indicati nel piano (ivi compresi quelli riferiti ai beni mobili, sulla base dei rilievi operati dall'ing. Moro, ai quali si rimanda) non paiono congrui e correttamente determinati.

Alla dichiarazione di inammissibilità deve seguire la sentenza di dichiarazione di fallimento avendo il P.M. chiesto di procedere in tal senso, nonché l'avv. Toso per conto della "T.F. Impainti s.r.l." (ricorrente nella causa prefallimentare n. 169/2014 R.G.N.C. riunita alla presente).

P. Q. M.

A) dichiara inammissibile il ricorso;

B) provvede come da separata sentenza sulla domanda di fallimento.

Si comunichi.

Rovigo, 20 marzo 2015